



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di Decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19" COM(2020)198 - 2020/0082CNS.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, accompagnata dalla tabella di corrispondenza di cui al DPCM del 17 marzo 2015, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19.

- **Codice Consiglio:** 7887/20
- **Codice interistituzionale:** 2020/0082 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2017/2455 (la "direttiva sull'IVA nel commercio elettronico"), che modifica la direttiva 2006/112/CE (la "direttiva IVA") e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2019/1995 (la "seconda direttiva sull'IVA nel commercio elettronico"), che modifica ulteriormente la direttiva IVA per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

La data di applicazione della parte principale del suddetto corpus normativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C) ("pacchetto IVA per il commercio elettronico") è stata fissata al 1 gennaio 2021, lasso di tempo ad uso degli Stati membri per adeguare procedure amministrative e sistemi informativi.

A causa della crisi imprevista causata dalla pandemia di COVID-19 e delle sue pesanti conseguenze, gli Stati membri hanno dovuto rivedere le loro priorità organizzative, impegnando maggiormente il proprio personale alla soluzione delle criticità legate alla lotta contro la pandemia. Pertanto gli Stati membri potrebbero non essere più in grado di ultimare i lavori preparatori necessari per applicare le nuove norme entro il 1° gennaio 2021.

Problematiche analoghe sono state sollevate dai principali operatori economici, in particolare gli operatori postali e gli operatori di corriere, che hanno esortato la Commissione a rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa dell'emergenza COVID-19.

Tenuto conto di quanto precede, l'obiettivo della presente proposta è di posticipare di sei mesi la data del 1° gennaio 2021 per l'applicazione delle modifiche di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio e alla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio. La nuova data di applicazione è quindi il 1°

luglio 2021.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta è correttamente adottata sulla base dell'articolo 113 del TFUE. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Trattandosi di posticipo dell'attuazione di una direttiva già entrata in vigore, il rispetto del principio di sussidiarietà è implicito.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Le modifiche proposte sono peraltro riscontro a richieste esplicite delle parti interessate, Stati membri (in particolare, Germania e Paesi Bassi) e operatori postali coinvolti nell'attuazione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta presenta elementi di urgenza in via generale, stante le difficoltà nell'azione degli Stati e delle imprese UE, conseguenza della pandemia in corso. In particolare, anche per l'Italia rileva quanto segnalato alla Commissione dall'Associazione dei servizi postali europei (PostEurop, a cui aderisce anche Poste italiane) sulla necessità di superare possibili criticità nella gestione dei flussi di commercio elettronico a mezzo di un breve posticipo (6 mesi) dell'entrata in vigore delle disposizioni. In tal senso sono pervenute segnalazioni da Poste Italiane. L'urgenza è legata per gli istanti alla necessità di avere rapida certezza sulla possibilità di posticipo e sul termine dello stesso, al fine di poter opportunamente organizzare i lavori di attuazione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta è conforme all'interesse nazionale, a tutela dei nostri operatori commerciali nel settore della logistica e del funzionamento complessivo del nuovo regime previsto dalla normativa unionale in questione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Stante la situazione di urgenza e l'esigenza di un certo numero di Stati ad un breve posticipo, non si prevedono particolari fasi negoziali. Si segnala esclusivamente la possibilità che i Paesi Bassi possano manifestare nuovamente una richiesta di un periodo di posticipo più ampio.

Si rappresenta che la Presidenza di turno del Consiglio della UE (Croazia) ha preannunciato la volontà di dare rapido seguito all'avanzamento dei lavori, eventualmente anche calendarizzando la discussione in Ecofin entro la conclusione del proprio semestre (entro il 30 giugno).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Sotto il profilo strettamente finanziario, la proposta in esame può comportare per l'Italia una rinuncia a maggior gettito che si avrebbe qualora le disposizioni sul commercio elettronico venissero recepite nei termini precedentemente previsti.

Al riguardo, si evidenzia che i servizi della Commissione Europea hanno stimato, per l'intera Unione Europea, che le disposizioni sul commercio elettronico, la cui applicazione si propone di posticipare dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, determinerebbero un incremento delle entrate IVA degli Stati membri di almeno 5-7 miliardi di EUR all'anno (COM(2016) 757 final) e che, pertanto, un ritardo di sei mesi nel recepimento del pacchetto IVA determinerebbe uno slittamento delle maggiori entrate.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La presente proposta modifica unicamente le date di applicazione delle modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, apportate dalla Direttiva 2017/2455/UE e alla Direttiva 2019/1995/UE a causa della crisi della COVID-19. L'approvazione della proposta di direttiva comporterà la modifica dell'ordinamento interno per adeguare il termine di delega per il recepimento della Direttiva 2017/2455/UE e della Direttiva 2019/1995/UE al nuovo termine stabilito dalla proposta di direttiva in esame.

In particolare, la Legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), al n. 12 del relativo Allegato A, indica la Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3). A seguito della approvazione della presente proposta di direttiva le parole "31 dicembre 2020" dovrebbero essere sostituite da "30 giugno 2021".

Analogamente occorrerà tener conto del nuovo termine indicato dalla proposta di direttiva in esame ai fini del disegno di Legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019" (Atto Senato 1721) che, al numero 33) del relativo allegato A, indica la Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28

novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020). A seguito della approvazione della presente proposta di direttiva le parole "31 dicembre 2020" dovrebbero essere sostituite da "30 giugno 2021".

Si fa, inoltre, presente che nelle more dell'entrata in vigore del pacchetto IVA sul commercio elettronico, l'art. 13 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha posto a carico delle piattaforme digitali l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate, fino al 31 dicembre 2020, i dati relativi all'IVA dovuta sulle vendite di beni provenienti da altri paesi UE o da paesi terzi, nei confronti di consumatori finali, effettuate per il loro tramite. Lo stesso articolo prevede che, dal 1 gennaio 2021, le piattaforme elettroniche, in luogo degli obblighi comunicativi sopra indicati, siano tenute al pagamento dell'IVA, ai sensi dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, per la cessione di alcuni prodotti elettronici venduti per il loro tramite. Di fatto, tale ultima previsione non sarebbe mai entrata in vigore in quanto sarebbe stata sostituita dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 e della Direttiva (UE) 2019/1995, a partire dal 1 gennaio 2021.

In considerazione del rinvio di sei mesi della entrata in vigore delle citate direttive si ritiene opportuno valutare la proroga al 30 giugno 2021 del termine di vigenza degli obblighi di comunicazione posti a carico delle piattaforme elettroniche, in modo da dare continuità alla normativa e alla operatività dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, nelle more del recepimento del pacchetto IVA del commercio elettronico, anche nel primo semestre 2021. Nel contempo, l'applicazione dei citati commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis del D.L. 135 del 2018 dovrebbe essere rinviata al 30 giugno 2021, per prevederne l'abrogazione al momento del recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 e della Direttiva (UE) 2019/1995.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di direttiva, che ha il fine di rinviare di sei mesi la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa dell'insorgenza della crisi della COVID- 19, non impatta sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta di direttiva concede un ulteriore termine di sei mesi per la predisposizione della normativa di recepimento del pacchetto IVA sul commercio elettronico; tale rinvio è da valutare in termini positivi in considerazione della attuale situazione emergenziale.

In ogni caso, lo stato di avanzamento degli sviluppi informatici condotti dalle Agenzie fiscali, nell'ambito delle attività connesse all'implementazione del pacchetto IVA nel commercio elettronico, appare coerente con le programmate tempistiche di attuazione.

In particolare, l'attuazione del sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il pagamento e la detrazione dell'IVA, attraverso l'estensione dello strumento del portale MOSS, risponde ad esigenze molteplici, quali, ad esempio, la necessità di ridurre gli oneri identificativi per il cedente e, più in generale, ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese, ma anche, in un'ottica più ampia, di creare una sorta di "spazio unico europeo" entro il quale sia più semplice effettuare scambi economici, favorire la compliance degli operatori oltre che facilitare le operazioni di controllo da parte dei singoli Stati Membri. Al riguardo, l'implementazione di tale complesso sistema,

attualmente in corso secondo un programma strutturato sulla base dei termini vigenti, risentirebbe in maniera marginale dello spostamento proposto dalla modifica in esame.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il rinvio della entrata in vigore delle norme IVA sul commercio elettronico ha effetti sulle imprese UE ed extra UE che effettuano prestazioni di servizi e vendite di beni nei confronti di consumatori finali nell'Unione, anche tramite piattaforme elettroniche, sui soggetti che gestiscono tali piattaforme e sugli operatori che si occupano della spedizione e consegna di tali beni, quali gli operatori postali. Tali soggetti hanno, pertanto, un maggior termine di sei mesi per adeguare la propria operatività alle nuove regole.

Il rinvio al 1° luglio 2021 per l'applicazione delle modifiche del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico consente il superamento delle problematiche di carattere operativo, derivanti dall'emergenza da COVID-19, segnalate da operatori postali e corrieri.

Altro

--

TABELLA DI CORRISPONDENZA

(ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, articolo 6, comma 5)

Proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19 [COM(2020) 198 final 2020/0082 (CNS)]

Proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19 [COM(2020) 198 final 2020/0082 (CNS)]	Norme italiane di riferimento	annotazioni	Norma proposta
<p>Articolo 1 - Modifiche della direttiva (UE) 2017/2455</p> <p>Rinvio di sei mesi (dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) per l'applicazione delle modifiche della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio</p>	<p>Legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”, Allegato A, n. 12)</p>	<p>L'allegato A alla legge di delegazione europea 2018, contenente l'elenco delle direttive europee per le quali il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi di recepimento, al n. 12 indica la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre</p>	<p>Emendamento alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 «Art... All'allegato A della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, al n. 12), le</p>

<p>Articolo 2 - Modifiche della direttiva (UE) 2019/1995 Rinvio di sei mesi (dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) per l'applicazione delle modifiche della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio</p>	<p>Atto Senato 1721 disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019", Allegato A) n. 33</p>	<p>2020 per gli articoli 2 e 3).</p>	<p><i>parole "31 dicembre 2020" sono sostituite da "30 giugno 2021"»</i></p>
<p>L'Atto Senato 1721, nel testo attuale, all'Allegato A), contenente l'elenco delle direttive europee per le quali il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi di recepimento, al n. 33), indica la direttiva (UE) 2019/1995 (termine di recepimento: 31dicembre 2020)</p>		<p>Emendamento all'A.S 1721 «Art... All'Allegato A del ..., al n. 33), le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2021"»</p>	

Nota

L'art. 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha posto a carico delle piattaforme digitali l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate, fino al 31 dicembre 2020, i dati relativi all'IVA dovuta sulle vendite di beni provenienti da altri paesi UE o da paesi terzi, nei confronti di consumatori finali, effettuate per il loro tramite. Lo stesso articolo prevede che, dal 1 gennaio 2021, le piattaforme elettroniche siano tenute al pagamento dell'IVA, ai sensi dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per la cessione di alcuni prodotti elettronici venduti per il loro tramite. Di fatto tale ultima previsione non sarebbe mai entrata in vigore in quanto sarebbe stata sostituita dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995, fissato a partire dal 1 gennaio.

In considerazione del rinvio di sei mesi della entrata in vigore delle direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, si ritiene opportuno valutare la proroga al 31 giugno 2021 del termine di vigenza degli obblighi di comunicazione posti a carico delle piattaforme elettroniche in modo da dare continuità alla normativa e alla operatività dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, nelle more del recepimento del pacchetto IVA del commercio elettronico, anche nel primo semestre 2021. Nel contempo, l'applicazione dei citati commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis del DL 135 del 2018 dovrebbe essere rinviata al 30 giugno 2021, per prevederne quindi l'abrogazione al momento del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995.